

Regione Toscana – Consiglio regionale

**Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore civico,
ai Garanti e all’Autorità per la partecipazione**

Ufficio della Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Toscana

**AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PRIVATI CITTADINI DISPONIBILI
AD ASSUMERE A TITOLO VOLONTARIO LA TUTELA DI MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI PRESENTI NELLA REGIONE TOSCANA (EX ART. 11 LEGGE
7 APRILE 2017, N. 47)**

**Art. 1
(Oggetto)**

1. È indetta una procedura pubblica per la selezione di privati cittadini disponibili ad assumere a titolo volontario e gratuito la tutela di minori stranieri non accompagnati presenti nella Regione Toscana, ai sensi dell’art. 11 della Legge 7 aprile 2017, n. 47.
2. Il presente avviso non ha scadenza predeterminata e resta aperto per la presentazione delle domande fino alla pubblicazione sul sito web della Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Toscana di avviso di cessazione di validità.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Per “minore straniero non accompagnato” si intende la persona straniera di età inferiore agli anni 18 che si trova per qualsiasi causa nel territorio della Regione Toscana, priva di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano (art. 2, L. 47/2017).
2. Per “tutore volontario” si intende la persona che, a titolo gratuito e volontario, sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato e di farsi interprete in modo motivato e sensibile dei suoi bisogni e delle sue necessità.

**Art. 3
(Funzioni del Tutore)**

1. Il Tutore deve decidere in maniera imparziale, operando sempre nel superiore interesse della persona di minore età e rispettando il suo diritto a essere ascoltata e adeguatamente informata.
2. Il Tutore deve avere disponibilità di tempo e adeguate capacità per garantire il pieno e migliore svolgimento della sua funzione.

In particolare il Tutore:

- svolge il compito di rappresentanza legale assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- persegue il riconoscimento dei diritti della persona di minore età senza alcuna discriminazione;

- vigila sui percorsi di educazione e integrazione della persona di minore età, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
- vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione della persona di minore età;
- ne promuove il benessere psicofisico;
- ne amministra l'eventuale patrimonio.

Art. 4 (Presentazione della domanda)

1. Le domande di ammissione possono essere presentate per tutto il periodo di validità del presente avviso, come determinato all'art. 1 comma 2.
2. Le domande pervenute, sono tuttavia ammesse alla selezione secondo le modalità ed i tempi indicati ai successivi artt. 8, 9, 10 e 11.

Art.5 (Requisiti per la presentazione della domanda)

1. Possono presentare domanda le persone residenti e stabilmente domiciliate nella Regione Toscana in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 mediante autocertificazione a cui deve essere allegata a pena di esclusione copia di un documento di identità in corso di validità:
 - cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana o cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana;
 - residenza e domicilio nella Regione Toscana;
 - compimento del venticinquesimo anno di età;
 - possesso del diploma di scuola media superiore;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
 - assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350 c.c. ed in particolare:
 - a. avere libera amministrazione del proprio patrimonio;
 - b. non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
 - c. non essere stato rimosso da altra tutela;
 - d. non essere iscritto nel registro dei falliti;
 - e. avere una condotta ineccepibile, ossia idonea sotto il profilo morale;
 - non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con persone di minore età.
2. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti determina l'inammissibilità della domanda. La Garante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulle dichiarazioni rese.

Art. 6

(Titoli)

1. L'aspirante Tutore allega alla domanda a supporto della propria candidatura ogni documento ritenuto utile che attesti:

- i titoli di studio, specializzazione e perfezionamento conseguiti oltre il diploma di scuola media superiore;
- le particolari capacità personali e professionali conseguite attraverso formazioni specifiche utili allo svolgimento della funzione di Tutore volontario di minore straniero non accompagnato;
- la conoscenza di lingue straniere, comprovata da relativi certificati;
- le esperienze concrete di assistenza e accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati all'interno di:
 - conosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali;
 - agenzie educative;
 - ambiti professionali qualificati.

Art. 7

(Modalità di presentazione della domanda)

1. I soggetti interessati possono partecipare alla procedura selettiva attraverso apposita domanda redatta utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale della Garante <http://www.consiglio.regione.toscana.it/garanteinfanzia/> a cui deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena l'esclusione per irricevibilità della domanda stessa.

2. La domanda deve essere inviata con una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica all'indirizzo garante.infanzia@consiglio.regione.toscana.it;
- tramite posta raccomandata all'indirizzo Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza della Toscana, Palazzo Bastogi, via Cavour n. 18, 50129 Firenze;
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it;
- tramite il servizio web Apaci;
- tramite consegna a mano presso l'ufficio Archivio-Protocollo del Consiglio regionale della Toscana, Palazzo del Pegaso, via Cavour, 4 Firenze.

3. Nell'oggetto deve essere indicata la seguente dicitura: "Domanda di selezione come Tutore volontario MSNA per la Regione Toscana".

4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità in corso di validità, a pena di irricevibilità della domanda;
- curriculum vitae.

Art. 8

(Verifica della domanda)

1. L'Ufficio della Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza provvederà a verificare la completezza delle domande presentate e la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso.

2. Le domande verranno verificate in ordine cronologico rispetto al loro arrivo e per ciascuna domanda verrà istruito un fascicolo individuale.

3. Qualora la domanda fosse incompleta, l'Ufficio della Garante ne darà comunicazione all'interessato che dovrà provvedere a integrarla nei termini che verranno indicati, a pena di inammissibilità della domanda stessa.
4. Sarà invece immediatamente esclusa dalla procedura selettiva la domanda a cui non sia allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, in quanto irricevibile e quindi non integrabile.
5. L'esito finale della verifica è notificato ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Art. 9 (Preselezione)

1. Terminata la verifica delle domande i candidati non esclusi, a discrezione della Garante, possono essere invitati a svolgere un colloquio preselettivo teso a valutare le attitudini e le capacità personali rispetto alla funzione da svolgere, oltre che, nel caso di cittadini non italiani, la conoscenza della lingua italiana.
2. L'esito finale della preselezione è notificato ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Art. 10 (Candidati ammessi alla selezione)

1. Saranno ammessi alla procedura di selezione, i candidati che abbiano soddisfatto i requisiti richiesti, abbiano presentato domande ricevibili, abbiano provveduto nei tempi assegnati a integrare le domande incomplete, e siano risultati idonei all'esito dell'eventuale colloquio preselettivo disposto.

Art. 11 (Selezione)

1. La selezione finale dei candidati ammessi avverrà attraverso uno specifico corso di formazione, a partire dall'anno solare 2021.
2. Il corso di formazione verrà attivato periodicamente al raggiungimento del numero minimo di 25 candidati ammessi e non potrà superare il numero massimo di 50 partecipanti
3. Ove nell'anno solare non si raggiunga il numero minimo di 25 candidati ammessi, la Garante si riserva di valutare l'opportunità di attivare comunque il corso di formazione.
4. Non saranno in ogni caso attivati più di due corsi di formazione per ciascun anno solare.
5. La partecipazione al corso dei candidati ammessi è obbligatoria e gratuita.
6. La data, la durata, le modalità di svolgimento, e l'oggetto del corso saranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi.
7. A conclusione del corso deve essere sostenuta una prova scritta finale, volta ad accertare l'acquisizione delle conoscenze di base necessarie per l'espletamento della funzione da svolgere.
8. Sono ammessi alla prova finale i candidati che abbiano garantito una presenza al corso non inferiore al 70 per cento delle ore di formazione previste.
9. L'esito della prova e della conseguente selezione finale è notificato ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Art. 12

(Iscrizione all'elenco dei Tutori volontari)

1. I candidati che abbiano positivamente superato la selezione finale devono confermare la propria disponibilità a essere iscritti all'elenco dei Tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni di Firenze.
2. La Garante provvede a comunicare i nominativi dei candidati selezionati e formati che hanno confermato la disponibilità allo svolgimento della tutela, al Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze per i successivi adempimenti di competenza.

Art. 13

(Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per le successive attività mirate ad assumere la tutela gratuita e volontaria di un minore straniero non accompagnato.

Art. 14

(Disposizioni finali)

1. Il presente avviso dalla data della sua pubblicazione sostituisce integralmente a tutti gli effetti giuridici, nella Regione Toscana, il precedente avviso adottato dalla Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Il dirigente

(Dott. Luciano Moretti)